



**Quaestio Capital Management Società di Gestione del
Risparmio S.p.A.**

***Regolamento di gestione semplificato dell'OICVM di diritto italiano
denominato
“Quaestio - PIR Small Cap”***

Quaestio Capital SGR S.p.A.

Corso Como 15, 20154 Milano | tel. +39 02 3676 5200 | fax. +39 02 7201 6207
www.quaestiocapital.com | certificata@pec.quaestiosgr.it | Società per azioni unipersonale | Codice Fiscale e Partita Iva
06803880969 | C.C.I.A.A. Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 1916336
Capitale Sociale 4.200.200 euro interamente versato | iscritta all' albo gestori OICVM al numero 43
iscritta all' albo gestori FIA al numero 149 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Denominazione tipologia e durata del fondo	<p>OICVM denominato:</p> <p>Quaestio – PIR Small Cap</p> <p>La durata dell'OICVM (di seguito anche il "Fondo") è fissata in 30 anni, salvo proroga.</p> <p>Il Fondo prevede l'emissione di differenti classi di quote, definite quote di "Classe C", quote di "Classe I" quote di "Classe W", quote di "Classe A" e quote di "Classe R", differenziate a seconda degli investitori a cui sono destinate, dell'importo minimo sottoscrivibile e del diverso regime commissionale applicato.</p>
Società di gestione del risparmio	<p>Quaestio Capital Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito la "SGR"), con sede legale e direzione generale in Milano, Corso Como n. 15, iscritta al n. 43 – Sezione gestori OICVM e al n. 149 – Sezione gestori FIA dell'Albo tenuto dalla Banca d'Italia.</p> <p>Sito Internet: www.quaestiocapital.com.</p>
Depositario	<p>RBC Investor Services Bank S.A. - Succursale di Milano (di seguito il "Depositario"), succursale italiana di banca comunitaria con sede in Via Vittor Pisani n. 26, Milano, iscritta al n. 5628 dell'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia. Presso la sede della succursale sono disponibili i prospetti contabili del Fondo e sono espletate le funzioni di emissione e rimborso dei certificati.</p> <p>Sito Internet: www.rbcits.com.</p>

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari

Il valore unitario della quota (“NAV”), distinto nelle rispettive Classi sopra indicate, espresso in centesimi di Euro, è calcolato con cadenza giornaliera, tranne nei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali e nei giorni di festività nazionale. Il NAV e ogni modifica regolamentare sono pubblicati sul sito Internet della SGR www.quaestiocapital.com.



Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

Il Fondo, di tipo azionario, ha quale obiettivo l'incremento del valore del capitale investito attraverso l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria di imprese italiane, in un orizzonte temporale di medio-lungo termine (5 anni) e con un grado di rischio alto.

In relazione alla politica di investimento perseguita, il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati, di cui alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e successive modificazioni e alla Legge 21 giugno 2017, n. 96 (conversione in legge con modifica del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50) destinati ai "piani individuali di risparmio a lungo termine" e ai "piani istituzionali di risparmio a lungo termine" (di seguito "Disciplina PIR"). In particolare, per rientrare tra gli investimenti qualificati di cui alla Disciplina PIR, un fondo deve investire per almeno i due terzi di ciascun anno solare, almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari di natura azionaria e/o obbligazionaria - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano, o in stati membri dell'UE o in stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano. La predetta quota del 70% è investita per almeno il 30%, corrispondente al 21% del valore complessivo, in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Nel rispetto dei limiti e dei divieti di cui alla normativa vigente e nel rispetto delle caratteristiche e delle limitazioni previste dalla "Disciplina PIR" sopra descritta, il Fondo investe, oltre che in depositi bancari, nei seguenti strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione:

- a) strumenti finanziari di natura azionaria, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano, o in stati membri dell'UE o in stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, tra il 90% ed il 100% dell'attivo; inoltre, il Fondo potrà investire anche in società quotate sul mercato AIM e partecipare al mercato primario nonché investire, fino al 100%, anche in strumenti finanziari azionari emessi da società quotate a medio-bassa capitalizzazione, senza differenziazione settoriale, nel rispetto dei limiti riportati sopra;
- b) in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativi o societari *investment grade* e/o strumenti finanziari del mercato monetario a fini di gestione della liquidità, in misura non superiore al 10% dell'attivo del Fondo. Detti strumenti finanziari classificati di "adeguata qualità



creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.

Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in Euro.

Gli investimenti in strumenti finanziari non quotati non possono complessivamente superare il 10% delle attività del Fondo.

Il Fondo non può investire in misura superiore al 10% del totale attività in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.

Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Lo stile di gestione è attivo e mira ad un'ampia diversificazione degli investimenti in portafoglio. Il *team* di gestione utilizza strumenti di ricerca proprietari per analizzare efficientemente l'universo investibile.

La SGR ha adottato il seguente parametro di riferimento (c.d. benchmark) rappresentativo della politica d'investimento del Fondo: 100% MSCI Italy Small Mid Cap Index (in Euro). La quotazione dell'indice è reperibile sugli Information Providers Bloomberg (codice MSSLITAN) e sul sito www.msci.com. L'indice utilizzato è del tipo "*net tax total return*", ossia include il reinvestimento dei dividendi dei titoli azionari al netto della tassazione del Paese d'origine.

La gestione del Fondo potrà discostarsi significativamente dal suo *benchmark* di riferimento. Lo scostamento rispetto al *benchmark* è inteso in termini di rischiosità ed è quindi misurato come differenza tra la volatilità del Fondo e quella del *benchmark*. Lo scostamento dal *benchmark* è stato definito qualitativamente sulla base della politica d'investimento.

Ai fini del presente Regolamento, per mercati regolamentati si intendono i mercati iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 64-*quater*, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché indicati nella lista, approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata sul sito internet della medesima Associazione, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo.

La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.

Resta comunque ferma la facoltà per la SGR di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte,



anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.

Caratteristiche delle Classi di quote:

Le quote del Fondo sono suddivise in cinque categorie definite rispettivamente quote di "Classe C", quote di "Classe I", quote di "Classe W" e quote di "Classe A", nonché quote di "Classe R", tra loro distinte a seconda degli investitori a cui sono destinate, dall'ammontare minimo sottoscrivibile e del diverso regime commissionale applicato.

Le quote di "Classe C" sono destinate alla SGR, che le sottoscrive nell'ambito della prestazione di servizi alla clientela (gestioni di portafogli e gestione collettiva del risparmio, anche in delega) nonché all'investimento nei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) dei dipendenti della SGR e loro familiari/affini entro il terzo grado (di seguito, "Dipendenti e Familiari"), che siano persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano e per i quali non è ammessa la cointestazione. La sottoscrizione di quote di "Classe C" è consentita, ai Dipendenti e Familiari, in ciascun anno solare, nel limite di 30.000,00 Euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000,00 Euro. Le somme eventualmente disinvestite potranno essere reintegrate nel rispetto della Disciplina PIR.

Le quote di "Classe I" sono destinate agli investitori professionali, intendendosi per investitori professionali i clienti sia professionali di diritto che professionali su richiesta, come definiti nell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con delibera Consob n. 16190/2007 e successive modificazioni); si distinguono dalla "Classe W" per il diverso regime commissionale applicato, come meglio specificato nella presente Parte B, al paragrafo 3 e per gli importi di sottoscrizione indicati nella Parte C), al paragrafo I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote".

Le quote di "Classe W" sono destinate agli investitori professionali, intendendosi per investitori professionali i clienti sia professionali di diritto che professionali su richiesta, come definiti nell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con delibera Consob n. 16190/2007 e successive modificazioni); si distinguono dalla "Classe I" per il diverso regime commissionale applicato, come meglio specificato nella presente Parte B, al paragrafo 3 e per gli importi di sottoscrizione indicati nella Parte C), al paragrafo I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote".

Le quote di "Classe A" sono destinate alla generalità degli investitori al dettaglio, e si distinguono dalle quote di "Classe R" per il diverso regime commissionale, come meglio specificato nella presente Parte B, al paragrafo 3.

Le quote di "Classe R" sono destinate alla generalità degli investitori al dettaglio, e si distinguono dalle quote di "Classe A" il per il diverso regime commissionale, come meglio specificato nella presente Parte B, al paragrafo 3.

Per ciascuna delle suddette Classi di quote sono previsti specifici importi minimi di sottoscrizione, indicati nella Parte C), Modalità di Funzionamento, par. I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote".



Tutte le quote del Fondo, ovvero tutte le quote appartenenti alla stessa Classe, hanno uguale valore e uguali diritti.

Limiti alle operazioni con parti correlate

La SGR può porre in essere operatività incrociata (*cross-trade*) di strumenti finanziari tra OICR propri e in delega a condizione che (a) tale operatività avvenga tramite un intermediario indipendente e (b) gli acquisti e le corrispondenti vendite avvengano allo stesso prezzo che sia a sua volta un prezzo ufficiale di riferimento di un mercato regolamentato, oppure un prezzo determinato nel rispetto delle procedure di *best execution* per gli strumenti che non scambiano su mercati regolamentati, al fine di assicurare parità di trattamento di entrambi le controparti dell'operazione.

Il Fondo non investe in strumenti finanziari emessi o gestiti, anche in delega, dalla SGR o da società legate alla SGR da rapporti di partecipazione o da controllo comune. Il Fondo non investe in parti di OICR collegati.

Il Fondo non investe in strumenti finanziari emessi né da società finanziate né da società legate alla SGR da rapporti di partecipazione o da controllo comune.

Il Fondo può essere oggetto di investimento da parte di altri fondi gestiti, anche in delega, dalla SGR o da società legate alla SGR da rapporti di partecipazione diretta o indiretta o da controllo comune.

2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

Il Fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

3. Regime delle spese

3.1 Spese a carico del Fondo

Le spese a carico del Fondo sono le seguenti:

- il compenso da riconoscere alla SGR, che sarà determinato e prelevato secondo le modalità indicate al paragrafo 3.2 successivo;
- il compenso da riconoscere al Depositario per le funzioni dallo stesso svolte, nella misura massima dello 0,015% annuo, con previsione in ogni caso di una commissione minima su base annua pari ad Euro 15.000 e di costi fissi annui pari a Euro 15.000 per il primo anno e di Euro 10.000 per gli anni successivi. Il compenso si intende al netto delle imposte/tasse dovute ai sensi delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo, in particolare con riferimento ai costi di intermediazione inerenti alla compravendita di titoli;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione



alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;

- le spese relative agli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge e/o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- il "contributo di vigilanza" che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo.

Il compenso da riconoscere al Depositario è calcolato giornalmente sulla base del valore complessivo netto del Fondo e viene prelevato mensilmente dalle disponibilità del Fondo stesso il sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.

3.2 Compenso della SGR

Il compenso a favore della SGR è rappresentato da:

- una **commissione di gestione**, calcolata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo/Classe e prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo il sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, in misura pari a:

"Classe A": 1,50% su base annua;

"Classe I": 0,50% su base annua;

"Classe C": non sono applicate commissioni di gestione;

"Classe W": 0,70% su base annua;

"Classe R": 2%, su base annua.

- una **commissione per il calcolo del valore della quota**, a titolo di corrispettivo pattuito contrattualmente con il soggetto terzo incaricato di supportare la SGR nella determinazione del valore delle quote del Fondo, nella misura massima dello 0,010% annuo sul valore complessivo netto del Fondo, con previsione in ogni caso di una commissione minima su base annua pari ad Euro 20.500 e di costi fissi annui nella misura massima di Euro 11.200. Il compenso si intende al netto delle imposte/tasse dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti e sarà fatturato dal soggetto terzo mensilmente in via posticipata con riferimento a ciascun mese solare e pagato dalla SGR entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura;
- una **commissione di incentivo** (c.d. commissione di *performance*) dovuta per la "Classe A", "Classe I" e "Classe C" a favore della SGR, pari al 10% dell'*extraperformance* maturata nel Periodo di riferimento.

Si definisce:

- Periodo di riferimento, il periodo compreso tra l'ultimo Giorno di riferimento dell'anno solare



precedente e il Giorno di riferimento;

- Giorno di riferimento, il giorno cui si riferisce il valore della quota;
- *Extraperformance*, la differenza, se positiva, tra la variazione percentuale del Valore lordo unitario della quota del Fondo/Classe e la variazione percentuale del valore dell'indice di riferimento, relativi al medesimo periodo;
- Valore lordo della quota, il valore della quota, calcolato al lordo della provvigione di incentivo stessa, determinato attraverso la costruzione di un numero indice (c.d. Valore quota lorda), conformemente alle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia in materia di "Modalità di determinazione del rendimento del fondo ai fini del calcolo della provvigione di incentivo";
- Valore complessivo netto medio del Fondo/Classe, la media dei valori complessivi netti del Fondo/Classe rilevati nel Periodo di riferimento escluso il Giorno di riferimento.

La provvigione viene calcolata sul minore ammontare tra il Valore complessivo netto medio del Fondo/Classe nel Periodo di Riferimento e il valore complessivo netto del Fondo/Classe nel giorno precedente al Giorno di riferimento.

Il calcolo della commissione di incentivo è eseguito ogni giorno di valorizzazione della quota. La commissione di incentivo viene prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo entro un mese dall'ultima valorizzazione ufficiale dell'anno solare di riferimento.

Il parametro di riferimento è il *benchmark* del Fondo. L'Indice utilizzato è, secondo le valutazioni della SGR, coerente con la politica di investimento che si intende perseguire in relazione al Fondo.

È previsto un *fee cap* al compenso della SGR pari alla provvigione di gestione a cui si aggiunge la commissione d'incentivo; quest'ultima sommata alla commissione di gestione non può superare il 10% del valore complessivo netto medio di ciascuna Classe nell'anno solare di riferimento.

3.3 Oneri a carico dei singoli partecipanti

Le quote di "Classe A", "Classe I" e "Classe W" del Fondo appartengono al regime "*load*" che prevede l'applicazione di una commissione di sottoscrizione. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione, prelevata dall'ammontare delle somme investite, nella misura massima dell'1%.

Le quote di "Classe C" e "Classe R" del Fondo appartengono al regime "*no load*", che non prevede l'applicazione di alcuna commissione di sottoscrizione.

I rimborsi di tutte le Classi di quote del Fondo non sono gravati da commissioni.

Gli oneri a carico dei singoli investitori in relazione alla partecipazione al Fondo si sostanziano in:

- a) diritti fissi: sono previsti diritti fissi di Euro 25 per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. Tali



diritti fissi potranno essere aggiornati con periodicità annuale sulla base dell'indice ISTAT. Sono altresì previsti gli oneri fiscali eventualmente dovuti ai sensi di legge in relazione alla sottoscrizione e alla comunicazione di conferma dell'investimento o del disinvestimento e l'imposta di bollo dovuta ai sensi della vigente normativa sulle comunicazioni relative agli strumenti finanziari;

- b) rimborsi delle spese vive sostenute dalla SGR - anche non connesse con le fasi di entrata e/o uscita dal Fondo, come i costi di emissione dei certificati e di spedizione dei medesimi - che, limitati alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti, saranno indicati di volta in volta al partecipante interessato.

La SGR potrà inoltre trattenere, nel limite della copertura degli oneri effettivamente sostenuti che saranno di volta in volta indicati all'investitore, le spese sostenute per il rimborso delle spese di spedizione e di assicurazione per l'invio dei mezzi di pagamento. Inoltre, il Depositario ha facoltà di trattenere le eventuali spese inerenti al trasferimento del corrispettivo in caso di rimborso.

I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.



Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

I. Partecipazione al Fondo

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.

2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.

3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.

4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse, arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.

5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 12.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.

6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 58/1998.

7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.

8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.

9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.

10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di



conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.

12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.

13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

14. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo. A tal fine la SGR può:

- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
- richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
- procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione iniziale è pari a: Euro 2.000,00 per la "Classe A", la "Classe R" e "la Classe C"; Euro 10.000.000,00 per la "Classe I"; Euro 500.000,00 per la "Classe W". Le sottoscrizioni successive possono essere effettuate senza nessuna limitazione di importo per tutte le Classi. Per le quote di "Classe C", sottoscritte dai Dipendenti e Familiari della SGR sono altresì fatti salvi i limiti di cui al paragrafo "Caratteristiche delle Classi di quote".

2. La sottoscrizione può essere effettuata:

- direttamente presso la SGR;
- per il tramite dei soggetti collocatori.

3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del



sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.

4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede, senza indugio, a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.

6. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.

7. La SGR si impegna a trasmettere al depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati, nominativi, possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi.

2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.



3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente – l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.

5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L’organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l’ambito e l’articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l’adeguatezza.

2. Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.

3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d’Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei Partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda identificativa*, dividendo il valore complessivo netto



del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi cinque giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 10 Euro.

2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.

3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:

- a)* reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
- b)* pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso



totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.

3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli *standard* – contiene:

- la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 12.00.

6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare:

- in caso di somma di richieste contestuali di rimborso proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 10% del



valore complessivo del Fondo e/ o a 5 .000. 000,00 (cinque milioni) Euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono dieci giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al 15° giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

- 1.** Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
 - bonifico;
 - assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

VII. Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che



pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.

4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.

5. Copia del Regolamento modificato è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda identificativa*

o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:

- in caso di scioglimento della SGR;
- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.

2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.

3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
- b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;



- c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
- d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione, nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
- e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
- f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. *g)* si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. *e)*;
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.